



*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*il Ministro della Salute*  
*e*  
*il Ministro dell'Università e della Ricerca*

**VISTO** il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;

**VISTO**, in particolare, l’articolo 138, comma 2, del predetto decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il quale prevede che “*Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’università e della ricerca, da emanarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di iscrizione nell’elenco di cui al comma 1, i contenuti della formazione e dell’aggiornamento professionale dei medici autorizzati, nel rispetto dei seguenti criteri: [...]*”;

**VISTO** il decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 203, recante “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117*”;

**VISTO**, in particolare, l’articolo 32, comma 1, del predetto decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 203, il quale prevede “*Modifiche all’articolo 138 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all’elenco dei medici autorizzati*”;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell’università e della ricerca del 4 maggio 2022;

**RITENUTO** pertanto necessario intervenire al fine modificare il suddetto decreto 4 maggio 2022

**DECRETA**



*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

*il Ministro della Salute*

*e*

*il Ministro dell'Università e della Ricerca*

#### **Articolo 1**

*(Modifiche all'articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell'università e della ricerca del 4 maggio 2022)*

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'università e della ricerca del 4 maggio 2022, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) il conseguimento di un corso di formazione post-universitaria, corrispondente almeno al corso di perfezionamento universitario, con verifica di apprendimento, in materia di prevenzione dagli effetti dell'esposizione alle radiazioni ionizzanti, della durata minima di 40 ore di didattica frontale e con la previsione di una parte pratica di 30 giorni lavorativi, erogato da Università, dagli Albi professionali dei medici o dalle associazioni di categoria dei medici o da associazioni scientifico-professionali di categoria nell'ambito radioprotezionistico, ovvero il conseguimento di un corso di studio di specializzazione in medicina del lavoro".

#### **Articolo 2**

*(Modifiche all'articolo 10 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell'università e della ricerca del 4 maggio 2022)*

1. All'articolo 10 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'università e della ricerca del 4 maggio 2022, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
  - a) "2. I crediti specifici in materia di radioprotezione medica devono rappresentare almeno il 30% dei crediti ECM previsti al comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di prevenzione dagli effetti delle esposizioni alle radiazioni ionizzanti".
  - b) "3. L'aggiornamento professionale, nell'ambito del programma di educazione continua in medicina (ECM) di cui all'Accordo 2 febbraio 2017, concluso ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento "La formazione continua nel settore salute" e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 23 novembre 2017, è assicurato mediante corsi



*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

*il Ministro della Salute*

*e*

*il Ministro dell'Università e della Ricerca*

tenuti da istituti universitari, dagli Albi professionali dei medici o dalle associazioni scientifiche o di categoria dei medici autorizzati.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) - sezione pubblicità legale e ne viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

*Roma,*

Il Ministro  
del lavoro e delle politiche sociali

Il Ministro  
della salute

Il Ministro  
dell'Università e della ricerca